



Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Data

Protocollo

Classificazione n. 7.60.100, 4/2026A

Spett.li STUDIO PULSAR s.a.s. di Lanfranchini Fabio & C
studiopulsar@pec.it
studio.pulsar@yahoo.it

Alla c.a. del Dr. Fabio Lanfranchini, Dr. ssa Nicoletta Mazzini

E p.c. alle Organizzazioni professionali agricole

ai Soggetti erogatori di consulenza fitosanitaria

ai Centri di Assistenza Agricola (CAA)

all'Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura (ARPEA)

alla Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali del Piemonte e della Valle d'Aosta e ai relativi Ordini Provinciali

al Collegio interprovinciale dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di AL-AT-CN-TO-AO

al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati delle province di Vercelli e Biella

al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Novara

al Collegio regionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati del Piemonte e della Valle d'Aosta

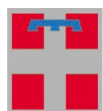
al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali

al Settore Attuazione programmi agroambientali e per l'agricoltura biologica

al Settore Programmazione, attuazione e coordinamento dello sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

al Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

al Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura e Cibo

Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici

fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

Oggetto: Concessione deroga territoriale ai Disciplinari di Produzione Integrata 2026 della Regione Piemonte (approvati con D.D n. 256 del 10/03/2026) per l'Intervento di sviluppo rurale SRA01 - ACA 1 (Produzione integrata) - Reg. UE n. 2021/2115 nonché per l'applicazione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata, ai sensi della legge n. 4 del 03.02.2011 e per l'applicazione dei programmi operativi per le tecniche di coltivazione a basso impatto ambientale di cui al Reg. CE 1308/2013 e s.m.i per l'impiego del formulato commerciale AVANZA® 2026 contenente la sostanza attiva benzobicyclon per il controllo di infestanti annuali e ciperacee sulla coltura del riso.

Con riferimento alla richiesta pervenuta al Settore scrivente in data 11 marzo 2026 da parte dello **STUDIO PULSAR s.a.s. di Lanfranchini Fabio & C** ente erogatore di assistenza tecnica prot. n. 5196/A1703A relativa alla possibilità di impiegare in deroga il prodotto commerciale **AVANZA® 2026** contenente la s.a. benzobicyclon su riso, considerato che:

- il Ministero della Salute ha autorizzato in data 2 marzo 2026 per situazioni di emergenza fitosanitaria (art. 53 del Reg. 1107/2009) - il prodotto fitosanitario **AVANZA® 2026** contenente la s.a. benzobicyclon per il controllo di infestanti annuali e ciperacee sulla coltura del riso il cui impiego è ammesso per 120 giorni nel periodo che va che dal **2 marzo** sino al **29 giugno 2026**;
- la s.a. benzobicyclon presenta una attività di contenimento delle principali erbe infestanti chiave del riso quali *Heteranthera reniformis*, *Cyperus difformis*, *Cyperus microiria*, *Schoenoplectus mucronatus* ed *Eleocharis spp.*;
- la resistenza delle erbe infestanti ad alcuni degli erbicidi (in particolare con meccanismi di azione ALS e ACCase) attualmente disponibili in commercio è una problematica nota della risicoltura, con un incremento delle superfici interessate dal problema in costante aumento, in conseguenza anche della ridotta disponibilità dei meccanismi d'azione autorizzati per il diserbo del riso;
- l'alternanza dei meccanismi d'azione (MoA) degli erbicidi impiegati in risaia rappresenta una delle buone pratiche di prevenzione e gestione delle popolazioni di infestanti resistenti agli erbicidi;
- la s.a. benzobicyclon appartiene alla famiglia chimica degli acetofenoni biciclo-ottani, facente parte del gruppo degli inibitori del 4-idrossifenil-piruvato-diossigenasi (4-HPPD), meccanismo d'azione HRAC/WSSA 27, rappresenta pertanto una valida alternativa ai meccanismi d'azione 1 e 2 rispettivamente degli erbicidi ACCase e ALS attualmente autorizzati per il riso;



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Agricoltura e Cibo
Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico Scientifici
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it
piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it

si autorizza per la campagna 2026 in tutto l'areale piemontese l'impiego del formulato commerciale AVANZA® 2026 contenente la sostanza attiva benzobicyclon per il controllo di infestanti annuali e ciperacee sulla coltura del riso in pre semina e in pre emergenza.

Si rammenta l'obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono riportati in etichetta.

Si rammenta l'obbligo di rispettare tutti i vincoli e le condizioni di utilizzo che vengono riportati in etichetta.

È necessario inoltre il rispetto dell'art. 96, comma 9, 9 bis e 9 ter della L.R. n. 1/2019 come modificata dalla L.R. n. 25/2021 all'art. 41 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale - anno 2021) che prevede:

9. “Per tutelare le api e gli altri insetti pronubi, è fatto divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari insetticidi ed acaricidi durante le fioriture delle colture agrarie, ornamentali e della vegetazione spontanea. Tale divieto è esteso ai prodotti fungicidi, diserbanti e ad altri prodotti fitosanitari e biocidi, qualora riportino nelle etichette indicazioni di pericolo e tossicità per le api e gli altri insetti pronubi. Per periodo di fioritura si intende l'intervallo dall'inizio dell'apertura dei petali alla caduta degli stessi.”.

9 bis. “Il divieto di cui al comma 9 è fatto valere anche per i trattamenti effettuati in presenza di secrezioni nettariifere extraflorali e di melata, nonché in presenza di fioriture della vegetazione spontanea sottostante o contigua alle coltivazioni. Tale divieto decade se si provvede mediante preventivo interrimento, trinciatura o sfalcio con successivo disseccamento del materiale vegetale, in modo che non risulti più attrattivo per le api e gli altri pronubi”.

9 ter. “Sulle colture orticole caratterizzate da fioriture prolungate su buona parte del ciclo di coltivazione, sono consentiti i trattamenti con prodotti fitosanitari a condizione che vengano effettuati gli interventi obbligatori sulle fioriture della vegetazione spontanea descritti al comma 9 bis, allo scopo di eliminare la loro attrattività. I trattamenti devono in ogni caso essere effettuati durante le ore di minore attività delle api e degli altri insetti pronubi.”

Cordiali saluti

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI
Dott.ssa Luisa Ricci**

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*